

Agreement
between the Government of the Republic of San Marino
and the Government of the Republic of Malta
Cooperation on Culture and Education

The Government of the Republic of San Marino, represented by the Minister of Foreign Affairs, and the Government of the Republic of Malta, represented by the Minister for Foreign Affairs, hereinafter referred to as "Contracting Parties",

Desiring to strengthen existing bilateral relations between the two Countries,

In an effort to promote cultural cooperation with particular reference to education,

Recognising that cooperation in the field of education will help to gain a better understanding of the cultures and societies of both countries,

Have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties undertake to develop cultural cooperation between the two countries in the field of education, in particular by promoting:

- Initiatives aimed at the organisation of cultural exchanges, visits or study tours among students of all school levels;
- Educational collaborations and exchanges of teachers, lecturers, professors and researchers of all school levels;
- Exchange of contacts and collaborations among specialists in the field of education aimed at facilitating the planning of further projects related to cooperation between the two countries.

Article 2

The Contracting Parties shall facilitate the strengthening of cooperation in the field of education, in accordance with national legislation and based on domestic resources, through the provision of scholarships, cultural exchange programs, visits or study tours, agreements among institutes of secondary education, agreements between academic institutes.

Article 3

The Contracting Parties shall promote cooperation in the field of education with the technical collaboration of representatives of both countries.

In order to prepare and facilitate initiatives concerning the exchange of students, teachers and professors, researchers and other specialists, the Contracting Parties shall provide adequate opportunities to intensify contacts among schools of every level, universities and research centres.

Article 4

The Contracting Parties shall exchange information and documentation in order to facilitate their competent authorities in the recognition of certificates, diplomas, university degrees and qualifications, based on the legislation and provisions in force in both countries.

Article 5

This Agreement shall enter into force on the date on which the Contracting Parties notify each other that all legal procedures envisaged by their domestic legislations for its entry into force have been completed.

Article 6

This Agreement shall be valid for a period of five years and thereafter shall be renewed automatically for further periods of five years, unless one of the two Contracting Parties notifies the other Contracting Party in writing through diplomatic channels, no later than [six] months before its expiry, its intention to terminate the Agreement.

Done on .10/05/2018 at Malta in two original copies, in Italian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the
Republic of San Marino
Nicola Renzi
Minister of Foreign Affairs

For the Government of the
Republic of Malta
Carmelo Abela
Minister for Foreign Affairs

Accordo
tra il Governo della Repubblica di San Marino
e il Governo della Repubblica di Malta
sulla Cooperazione in Campo Culturale e dell'Istruzione

Il Governo della Repubblica di San Marino rappresentato dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri ed il Governo della Repubblica di Malta rappresentato dal Ministro degli Affari Esteri, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

Desiderosi di rafforzare i rapporti bilaterali esistenti tra i due Paesi,

Nell'intento di promuovere la cooperazione in campo culturale con particolare riguardo all'ambito dell'istruzione,

Riconoscendo che la cooperazione nel campo dell'istruzione contribuirà ad ottenere una migliore comprensione delle culture e delle società di entrambi i Paesi,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la cooperazione culturale tra i due Paesi nel campo dell'istruzione ed educazione, promuovendo in particolare:

- Iniziative volte a organizzare scambi culturali, visite o viaggi studio tra studenti di ogni ordine e grado;
- Collaborazioni didattiche e scambi di insegnanti, docenti, professori e ricercatori, di ogni ordine e grado;
- Scambio di contatti e collaborazioni tra specialisti del settore dell'istruzione che possano agevolare la programmazione di ulteriori progetti legati alla cooperazione tra i due Paesi.

Articolo 2

Le Parti Contraenti agevoleranno il rafforzamento della cooperazione nel campo dell'istruzione, in conformità alla normativa interna ed in base alle risorse internamente disponibili, attraverso la predisposizione di borse di studio, programmi di scambi culturali, visite o viaggi studio, accordi tra istituti di scuola superiore, accordi tra istituti accademici.

Articolo 3

Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione nel campo dell'istruzione avvalendosi della collaborazione tecnica di rappresentanti di entrambi i Paesi.

Al fine di predisporre ed agevolare iniziative in materia di scambi di studenti, insegnanti e docenti, ricercatori e altri specialisti, le Parti Contraenti forniranno opportunità adeguate ad intensificare i contatti fra istituti scolastici di ogni ordine e grado, università e centri di ricerca.

Articolo 4

Le Parti Contraenti scambieranno informazioni e documentazione al fine di facilitare le proprie autorità competenti nel processo di riconoscimento di certificati, attestati, diplomi, lauree e titoli di studio universitari, sulla base delle legislazioni e delle normative in vigore in ogni paese.

Articolo 5

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di notifica delle Parti Contraenti dell'avvenuto espletamento di tutte le formalità giuridiche previste dalle loro rispettive legislazioni interne per la sua entrata in vigore.

Articolo 6

Il presente Accordo è valido per un periodo di cinque anni e successivamente sarà rinnovato automaticamente per periodi di cinque anni, a meno che una delle due Parti Contraenti notifichi all'altra Parte Contraente per iscritto entro sei mesi dalla scadenza la propria intenzione di risolvere l'Accordo, tramite i canali diplomatici.

Fatto il 10/05/2018 a Malta in due copie originali, in italiano ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della
Repubblica di San Marino
Nicola Renzi
Segretario di Stato per gli Affari Esteri

Per il Governo della
Repubblica di Malta
Carmelo Abela
Ministro degli Affari Esteri